



# Unione delle Camere Penali Italiane

---

## Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

**OPEN DAY RIMINI**

**14 GIUGNO 2025**

### **INTERVENTO COSIMO PALUMBO**

Ringrazio il Presidente Petrelli, Il Segretario Romanelli e Il Delegato di Giunta Valerio Murgano e tutti gli altri componenti della giunta che sono presenti.

La loro presenza è un segnale di attenzione per i lavori di questo osservatorio (di cui siamo grati e nel contempo orgogliosi).

Un saluto a Marcello Fattore e Franco Di Paola: siamo felici che siate con noi qui oggi.

Un ringraziamento speciale vorrei farlo ad Errico Novi, vice direttore de Il Dubbio, che è presente al nostro workshop. Oltre che un giornalista eccelso è un amico del nostro osservatorio di cui condivide e diffonde le idee e le critiche contro il sistema della prevenzione.

Ma permettetemi di rivolgere, da ultimo, un profondo ringraziamento a Pietro Cavallotti perché è sulle sue spalle che si regge una battaglia enorme: una battaglia di idee, di diritti, di libertà.

Pietro è diventato il volto, la carne viva, di una giustizia che punisce anche quando assolve.

La sua vicenda è oggi al centro di un ricorso alla Corte EDU.

La sua famiglia è stata assolta in via definitiva, eppure lo Stato ha trattato i signori Cavallotti come colpevoli, nonostante una sentenza definitiva affermi che sono innocenti.

A Pietro voglio dire "siamo con te".

**Unione Camere Penali Italiane**

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma  
Tel +39 06 32500588 - [segreteria@camerepenali.it](mailto:segreteria@camerepenali.it) - [www.camerepenali.it](http://www.camerepenali.it)  
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione



L'Unione delle Camere Penali è al tuo fianco in questa battaglia. Non la affronterai da solo.

### **La sentenza Garofalo**

E mentre attendiamo la decisione sul caso Cavallotti, la Corte EDU ha pronunciato una sentenza che preoccupa, nel ricorso Garofalo c/Italia.

La Corte riconosce che, per dichiarare una persona "pericolosa", è necessario almeno un accertamento giudiziale. Tuttavia, conclude la confisca di prevenzione non è una pena e quindi non si applica l'articolo 6, par. 2 della Convenzione Europea che è chiaro: chi è stato assolto non può essere trattato come colpevole. Questo principio non è solo una garanzia procedurale, ma vieta che qualunque autorità pubblica dichiari una persona colpevole prima di una condanna formale. E ciò comporta che, una volta intervenuta un'assoluzione, non è ammissibile un altro procedimento basato sugli stessi fatti.

La sentenza figlia Garofalo è figlia della "ragion di Stato" come testimonia la motivazione che valorizza il "crescente consenso internazionale sul ricorso alla confisca o a misure analoghe, con o senza un previo accertamento della responsabilità penale".

La presunzione d'innocenza sacrificata sull'altare del consenso.

Prima della sentenza Garofalo la corte EDU aveva sempre affermato che la presunzione d'innocenza, "esige che, in ogni procedimento successivo, si tenga conto del fatto che l'interessato non è stato condannato."

Ma la sentenza Garofalo, anche perché il thema decidendum non era imperniato sulla seconda ipotesi della presunzione sancita dall'art 6 della convenzione, non può e non deve essere considerata insuperabile nei principi che ha espresso.



Anche perché come avrete modo di sentire a breve da Andrea Costa la Corte ha espresso in altre recenti sentenze principi di segno opposto.

### **I segnali della Cassazione**

Segnali contrastanti ma per molti versi incoraggianti arrivano anche dalla Corte di Cassazione.

Le sezioni unite hanno dettato uno statuto della confisca di cui vi parlerà Federico Papa, mentre sul tema della incompatibilità anche in ambito di prevenzione, la Cassazione ha rimesso una questione alla corte costituzionale. Di questo vi parlerà Marco Talini.

Soprattutto, Due sentenze recenti hanno affermato che le misure di prevenzione sono molto più vicine al processo penale di quanto si voglia ammettere.

Hanno riconosciuto l'applicabilità dell'articolo 6 della Convenzione anche al procedimento di prevenzione. E affermato che non si può ignorare un'assoluzione invocando l'autonomia dei procedimenti.

Perché se un giudice penale ha escluso, in via definitiva, la colpevolezza, il giudice della prevenzione, anche in virtù del principio di non contraddizione nell'ordinamento, non può usare quegli stessi fatti per una condanna, anche se mascherata da misura patrimoniale, in virtù del principio di non contraddizione dell'ordinamento e della presunzione di innocenza come interpretata dalla Corte EDU.

“La negazione penale irrevocabile di un determinato fatto impedisce di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità” (sentenza 45280 del 30 ottobre 2024, depositata il 10 / 12 / 2024).



### **La frode delle etichette**

Gli oppositori di questa declinazione del sacrosanto principio presunzione di innocenza affermano che la confisca (definita con la ennesima frode delle etichette a carattere ripristinatorio) non è una condanna, colpisce le “cose”, non le persone. E' una “action in rem” ha natura neutra, tecnica.

Ma le cose appartengono a qualcuno.

Sono aziende, attività, strumenti di lavoro. Sono il frutto della vita di una famiglia.

Colpire le cose è punire le persone.

### **Il Decreto Sicurezza**

Nubi nere sulla prevenzione provengono anche dal Governo legislatore che nell'ultimo decreto legge dedica a questa materia norme di assai dubbia tenuta costituzionale, della cui portata devastante quasi nessuno si è reso conto.

Innanzitutto è stato inasprito il DASPO urbano e si è fatto un più massiccio ricorso anche cd. “zone rosse”, misure di prevenzione di competenza del Questore che sfuggono alla giurisdizione sono animate dallo stesso spirito di quelle che prima di essere dichiarate incostituzionali, venivano adottate nei confronti degli oziosi, vagabondi e proclivi a delinquere.

La riforma ha poi ampliato il termine per proporre appello contro i provvedimenti di prevenzione, ma lascia immutato il termine di 10 giorni per il ricorso per Cassazione, senza alcuna ragionevolezza che sostenga termini diversificati per le diverse impugnazioni.

Ma non è l'unica novella su cui avanzare dubbi di legittimità costituzionale.

Il decreto prevede la risoluzione automatica di tutti i rapporti di



lavoro subordinato esistenti tra le aziende confiscate ed i parenti, gli affini, i conviventi ed il coniuge del proposto.

Su questo ultimo tema, al termine Fabrizio Costarella illustrerà una questione di legittimità costituzionale che abbiamo predisposto e che ci accingiamo a distribuire, insieme al libro che raccoglie i lavori del nostro Osservatorio nel 2024. Il decreto sicurezza dovrebbe essere più correttamente definito il decreto prevenzione.

E lo slogan “peggio del disegno di legge sulla sicurezza c’è solo il decreto legge sulla sicurezza” sostituito da “peggio del decreto sicurezza c’è solo il decreto prevenzione”.

## **Conclusioni**

La prevenzione, lo diciamo da tempo, sta sostituendo il diritto penale e il procedimento di prevenzione (se non lo si fermerà in tempo) con una capillare massiccia denuncia sostituirà il processo penale.

Il potere privilegia sanzioni afflittive (cioè pene) più facili da applicare, ma efficaci quali obblighi di soggiorno e confische.

La prevenzione arriva sempre prima, precede le derive giustizialiste e illiberali.

Rischiamo di avere carriere sperate in un processo penale che si celebrerà in casi sempre meno frequenti.

Per contrastare questa deriva di populismo panpenale, la prevenzione va studiata, osservata e capita.

E va denunciata la sua asistematicità, la sua iscrizione nei modelli di eccezione, la sua incompatibilità con il nostro sistema costituzionale.



Per fare questa denuncia occorre innanzitutto conoscere la prevenzione, studiarla, commentando e criticando, se necessario, le motivazioni dei provvedimenti giurisdizionali emessi in questa materia.

Ed è ciò che abbiamo fatto nei lavori del nostro Osservatorio nel 2024 che abbiamo raccolto in questo libro di “appunti sparsi”.

Perché (forse) solo se conosciamo a fondo la “legislazione del nemico”, quale è la prevenzione, la evitiamo.



## **INTERVENTO ANDREA COSTA**

*Gangemi c. Italia e il collasso della prevedibilità normativa, ovvero la prevedibilità come antidoto alla retroattività. il re e nudo*

La pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel caso Gangemi c. Italia, del 26 settembre 2024, rappresenta un passaggio decisivo nel percorso di demolizione della categoria della pericolosità generica quale presupposto per le misure di prevenzione personali e patrimoniali.

Il caso concreto riguardava l'applicazione di una misura personale la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno fondata sull'art. 1, lett. a) e b), del Codice antimafia. La Corte EDU ha dichiarato violato l'art. 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione, ritenendo imprevedibile la base normativa posta a fondamento della misura.

Con una chiarezza che contrasta con le acrobazie interpretative del diritto interno, Gangemi ribadisce che non esiste distinzione tra le lettere a) e b) quanto a difetto di prevedibilità

Nessuna di esse, all'epoca dell'applicazione al ricorrente, era dotata di requisiti minimi sufficienti a consentire al destinatario di conformare consapevolmente i propri comportamenti.

Il richiamo a De Tommaso c. Italia (2017) era inevitabile. Ma se De Tommaso era stato il colpo d'avviso, Gangemi è la conferma definitiva che il re è nudo.

L'argomento del Governo italiano si è fondato su un'opera di tassativizzazione giurisprudenziale successiva alla pronuncia della Corte costituzionale n. 24 del 2019, che è bene ricordarlo ha dichiarato incostituzionale solo la lett. a), ritenendo invece salvabile la lett. b) in virtù dell'evoluzione interpretativa maturata dopo De



Tommaso. Tuttavia, la Corte EDU ha ritenuto irrilevante tale sviluppo: il difetto di prevedibilità era insito nella legge, non era rimediabile a posteriori.

Proprio su questo passaggio si innesta una delle più curiose anomalie della vicenda. Nel dispositivo della sentenza n. 24/2019 non compare alcun riferimento alla lettera b). Un silenzio tanto clamoroso quanto imbarazzante. E' stata la Corte di Cassazione, in un'operazione di supplenza ermeneutica degna dei migliori acrobati, a colmare quel vuoto, qualificando il mancato accoglimento come sentenza interpretativa di rigetto.

Il risultato? Le motivazioni della Consulta ampie, articolate, sofferte sono state derubricate dalla Cassazione a mero precedente, privo di efficacia vincolante. Se solo la sentenza fosse stata qualificata come interpretativa di accoglimento, le conclusioni sarebbero state opposte. Un intero dibattito affidato, insomma, al gioco classificatorio tra accoglimento e rigetto, come se si trattasse di un'esercitazione scolastica, più che della risoluzione di un contrasto tra diritto interno e diritto convenzionale.

A completare il quadro delle anomalie interpretative, si aggiunge un ulteriore artificio: la retroattività delle misure di prevenzione è stata infatti sostenuta sia dalla Corte costituzionale sia dalla Cassazione attraverso l'accostamento a quelle di sicurezza, **senza mai utilizzare apertamente la parola 'analogia'**, come se evitare il termine bastasse a neutralizzare l'evidente violazione dell'art. 14 delle preleggi. Si è preferito utilizzare espressioni come 'assimilazione' o 'contiguità funzionale', rassicuranti nella forma, ma del tutto prive di fondamento sistematico. Anche in questo caso, la reticenza semantica ha svolto una funzione precisa: nascondere un'operazione di retroattività materiale, camuffata da evoluzione fisiologica del diritto.



Ma l'ironia è che tutto questo laborioso lavoro ermeneutico si è rivelato superfluo. La Corte EDU ha tagliato corto: difetto di prevedibilità ab origine, indipendentemente dal dispositivo della Consulta e dalle sofisticazioni classificatorie del giudice interno.

Su questo punto si inserisce un principio di fondo: la prevedibilità si pone come antidoto alla retroattività. Una norma che non fosse prevedibile non può produrre effetti rispetto a condotte pregresse, proprio perché manca al cittadino la possibilità di prevedere, al momento del compimento degli atti o della tenuta di uno stile di vita, le conseguenze giuridiche sfavorevoli che potrebbero derivarne. Questa impostazione consente di leggere in modo innovativo la problematica della perimetrazione cronologica della pericolosità in materia di confisca di prevenzione.

Come noto, nel giudizio di prevenzione la pericolosità viene perimetrata cronologicamente: si esamina il periodo di tempo in cui il soggetto avrebbe mantenuto quella condotta antisociale idonea a legittimare l'ablazione patrimoniale. In questo contesto, applicando rigorosamente i principi stabiliti in Gangemi, si deve concludere che qualsiasi confisca di prevenzione riferita ad acquisti avvenuti prima della decisione della Corte Costituzionale del febbraio 2019 sia stata disposta in assenza di un'adeguata base legale, secondo l'accezione della Corte EDU.

Se, infatti, la pericolosità viene agganciata a comportamenti posti in essere prima della tassativizzazione invocata dal diritto interno, l'intera operazione preventiva e dunque anche l'ablazione patrimoniale risulta priva del requisito fondamentale della prevedibilità ex ante.



E' qui che emerge con chiarezza il corto circuito sistemico: le Sezioni Unite Fiorentino hanno limitato la revocazione per difetto di base legale ai soli casi concernenti soggetti riconducibili alla lett. a), lasciando scoperta la fattispecie della lett. b). Ma Gangemi scardina proprio questa ricostruzione, imponendo una rivalutazione complessiva del rapporto tra base legale, pericolosità e confisca patrimoniale.

Va ribadito che le medesime esigenze di prevedibilità e chiarezza che presiedono all'art. 2 del Protocollo n. 4 per le misure personali valgono anche per le misure patrimoniali, ai sensi dell'art. 1 del Protocollo Addizionale CEDU. La Corte EDU ha più volte affermato che nessuna ablazione patrimoniale può dirsi conforme alla Convenzione se non è fondata su una disposizione sufficientemente accessibile, precisa e prevedibile, capace di garantire protezione contro l'arbitrarietà (Beyeler c. Italia [GC], 2000; Brumarescu c. Romania [GC], 1999; Kopecky c. Slovacchia [GC], 2004).

Sul piano dei rimedi, resta ferma l'apertura della giurisprudenza italiana alla revocazione europea, fondata sull'art. 28 del Codice antimafia in combinato disposto con l'art. 630 c.p.p., così come integrato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 113 del 2011. La possibilità di utilizzare Gangemi come riferimento diretto per proporre revocazioni straordinarie non si esaurisce nei casi individuali ma si estende, secondo l'interpretazione consolidata, anche ai cosiddetti fratelli minori: soggetti che si trovano nella medesima posizione sostanziale di chi ha già ottenuto una sentenza favorevole a Strasburgo.

Se si accetta il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza CEDU, secondo cui una misura non prevista da una norma prevedibile è nulla ab origine, allora qualsiasi confisca fondata su acquisti anteriori al 2019 deve essere considerata



adottata in violazione dell'art. 1 Protocollo Addizionale CEDU, proprio per il difetto strutturale di prevedibilità della normativa interna in quel periodo.

Il quadro normativo e giurisprudenziale che ne emerge è quello di un sistema che per lungo tempo ha operato in assenza di una vera base legale, sostituendo alla certezza del diritto un'impostazione elastica e sostanzialmente arbitraria.

Gangemi ha avuto il merito di rimuovere l'ultimo velo di illusione. Il re è nudo.



## **INTERVENTO FEDERICO PAPA**

LA SENTENZA SEZIONI UNITE 8 APRILE 2025 N. 13783

IL CORAGGIO DI ANDARE OLTRE LA FACILE DECISIONE

Molti hanno parlato di sentenza rivoluzionaria e tale l'ha immaginata probabilmente anche il Giudice estensore, poiché ci sono voluti 7 mesi perché il coraggio venisse esplicitato nella motivazione; dopo l'udienza del 26 settembre 2024 la motivazione è stata depositata l'8 aprile 2025.

Perché si tratta di una sentenza importantissima ma soprattutto, appunto, coraggiosa? Perché ha superato finalmente quell'idea di una confisca sempre diretta del bene denaro, in ragione della sua fungibilità.

Per anni la Suprema Corte ha parlato di impossibilità o quantomeno difficoltà di individuare l'identità fisica dei beni nummari (una definizione peraltro terribile anche dal punto di vista semantico), piegandosi alla scelta più facile e considerando la confisca del denaro sempre diretta, senza alcuna derivazione causale con il reato.

Finalmente con la sentenza delle Sezioni Unite è stato ristabilito un principio di diritto sacrosanto, per cui perché vi sia confisca diretta anche del denaro, lo stesso deve avere una conseguenza diretta con l'illecito contestato.

Ciò che poi rende la decisione ancora più straordinaria è la circostanza per cui non sussiste ovviamente un'inversione dell'onere della prova, bensì la derivazione causale deve essere provata dall'organo inquirente che richiede il sequestro della somma.

La voglia di ristabilire un senso di giustizia era evidentemente insita nello stesso organo Giudicante, tanto che l'intervento della Sezioni Unite sull'argomento della



confisca diretta era estraneo all'ordinanza di rimessione, che richiedeva invece un intervento coordinatore sull'argomento del principio solidaristico.

Oggi a seguito di questa pronuncia non è più possibile un sequestro preventivo di un conto corrente ai fini di un'eventuale confisca diretta, se prima non viene accertata una derivazione causale di quella somma con il reato contestato.

La nota dolente non attiene all'interpretazione della Suprema Corte, bensì al legislatore, che ha previsto sempre di più la confisca residuale per equivalente per molte fattispecie di reato, che renderebbe sostanzialmente inapplicabile il principio di diritto nel momento in cui è prevista anche l'ulteriore tipologia di confisca.

Tanti sono gli esempi, si pensi ai reati tributari ai reati contro la pubblica amministrazione ed altro.

La decisione delle Sezioni Unite, invece, è di diretta applicazione per quanto attiene ai reati fallimentari.

Il superamento delle Sezioni Unite Gubert e Lucci che avevano stabilito sostanzialmente che *“non occorre la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca e il reato”* resta comunque epocale, anche in ragione delle Sezioni Unite Coppola del 2021, che avevano sostanzialmente reso impossibile la prova dell'origine lecita del denaro sottoposto a sequestro, un cambio di rotta evidentemente dettato anche dalla giurisprudenza europea e da quella luce che sta portando in tante sentenze il principio di proporzionalità.

#### LA FINE ANCHE DEL PRINCIPIO SOLIDARISTICO IN TEMA DI CONFISCA

Proprio il principio di proporzionalità è stato invocato esplicitamente in ordine al secondo principio di diritto preso in esame dalla Suprema Corte, oggetto dell'ordinanza di rimessione.



Non è più possibile disporre la confisca del denaro, indistintamente, a tutti i concorrenti del reato, sulla base del principio solidaristico, ereditato dal giudizio civile, con effetti devastanti in numerosi procedimenti penali.

Sul piano pratico per anni il difensore ha assistito a situazioni incomprensibili, dove venivano prima sequestrate e poi confiscate somme di denaro a tutti i concorrenti, indipendentemente dall'effettivo profitto personale in conseguenza del concorso nel reato contestato, con risultati clamorosamente ingiusti; soggetti che subivano sequestri per la totalità del profitto, unicamente in ragione della liquidità esistente sul conto corrente, a dispetto degli altri concorrenti.

Più che di solidarietà bisognava parlare di principio di non uguaglianza.

Il principio solidaristico è stato per anni giustificato anche in ragione dell'art. 110 c.p., in tema di concorso, ma la Suprema Corte ha cancellato anche questo richiamo, in ragione del fatto che a prescindere dal concorso nel reato, la pena non è necessariamente identica per tutti i concorrenti, non si comprende per quale ragione dovrebbe esserlo la confisca

Il principio solidaristico poi confligge, come sopra anticipato, con il principio di proporzionalità, fatto oggi indispensabile sia sul piano del diritto interno, sia in quello dell'unione europea.

“La proporzionalità che ci salverà”.

Oggi è doveroso *“il puntuale accertamento del concreto vantaggio economico ottenuto dal compartecipe”*.

La sentenza delle Sezioni Unite non sembra avere dell'applicazioni pratiche anche in tema di misure di prevenzione, anzi, la natura ripristinatoria del sequestro della prevenzione sembra escluderla in modo netto, così come l'esclusione delle misure di prevenzione dal concetto di pena.



Vi è però un insegnamento fondamentale in questa sentenza per noi difensori, che deve essere da monito in tutta la nostra attività.

Non soltanto il coraggio, ma la perseveranza, la continua passione e voglia di portare avanti alla Suprema Corte temi che sembrano ormai superati in senso negativo da molti anni.

Perché i principi di diritto che sembrano doverosi nella loro applicazione, devono spesso superare ostacoli che esulano dal diritto, ma coinvolgono la politica, la tentazione alla facile decisione, la voglia di sostituirsi allo Stato nel recupero di più somme possibili.



## INTERVENTO MARCO TALINI

**La Cassazione approfondisce il tema delle possibili incompatibilità del giudice della prevenzione e rimette un'importante questione alla Corte Costituzionale (Cassazione, Sezione Sesta n. 1328 del 10.9.2024, depositata il 4.12.2024)**

Tra i molti temi che meritano interventi correttivi, quello della “*terzietà ed imparzialità*” del giudice della prevenzione ha avuto, in tempi recenti, sviluppi che ci sembrano andare nella giusta direzione: è in atto un percorso diretto a garantire, anche nel processo di prevenzione, la *terzietà* e l'*imparzialità* del giudice, attraverso l'individuazione di casi d'incompatibilità, ovviamente non specificamente codificati, e di spazi per la rikusazione dei collegi giudicanti, in modo da rendere le scarse regole processuali di cui al D.lgs 159/2011 conformi ai principi del Giusto processo contenuti nell'art. 111 Costituzione, dell'art. 6, par. 1 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (“*ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed in un tempo ragionevole, da parte di un tribunale indipendente ed imparziale*”), nell'art. 47 Carta dei diritti fondamentali UE (che del pari garantisce la necessaria *imparzialità* del giudice), art. 14 par. 1, Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 (anch'esso concentrato sull'*imparzialità* del giudice).

La giurisprudenza di legittimità, nel silenzio della legge, in una prima fase, aveva ritenuto applicabili al procedimento di prevenzione soltanto le disposizioni in tema di incompatibilità, astensione e rikusazione in cui il giudice si trovi in una delle condizioni di *appannamento* dell'apparenza d'*imparzialità*, dovute a cause extragiudiziarie, o, comunque, esterne al procedimento.

Poi qualcosa è cambiato. Con la sentenza Lapelosa delle Sezioni Unite del 24.2.2022, n. 25951, si è affermata l'applicabilità al procedimento di prevenzione



del motivo di ricsuzione di cui all'art. 37, comma 1 cpp - come risultante dall'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 283 del 2000 - nel caso in cui il giudice abbia in precedenza espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale.

Più recentemente, nel percorso di giurisdizionalizzazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata del procedimento di prevenzione, merita una particolare segnalazione l'Ordinanza n. 1328/2024 (CC 10.9.2024, dep. 4.12.2024) della Sesta Sezione della Corte di Cassazione, che dubita della legittimità costituzionale dell'art. 37 comma 1 lett. a) cpp, in relazione all'art. 36, comma 1, lett. g) cpp, che richiama l'art. 34 cpp, nella parte in cui non prevede che possa essere ricsuato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sull'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro e della confisca, abbia disposto, nel medesimo procedimento, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.lgs 159/2011 la restituzione degli atti al PM. Le norme costituzionali di riferimento sono gli artt. 24, 111, 117 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 CEDU e 47 Carta dei diritti fondamentali UE.

La restituzione degli atti al pubblico ministero, disposta ai sensi ai sensi del richiamato art. 20, comma secondo, D.lgs 159/2011, nel contesto del medesimo giudizio di prevenzione, secondo la Corte, definisce la fase di deliberazione del tribunale e determina la riespansione della fase delle indagini. L'organo proponente, infatti, è pienamente restituito, senza alcun limite, nelle proprie attribuzioni e può sia attivarsi nei termini indicati dal giudice, presentando una nuova proposta di sequestro e confisca, debitamente integrata, sia determinarsi



ad archiviare il fascicolo, rinunciando a proseguire il procedimento di prevenzione.

Nel caso, tuttavia, che il pubblico ministero si orienti, come tendenzialmente avviene, a depositare la nuova proposta di misura di prevenzione “... *si apre una nuova fase del medesimo giudizio di primo grado, che, sebbene omologa alla precedente, è distinta, e proprio in questa fase la valutazione contenutistica espressa nel provvedimento di rigetto della prima proposta esplica la propria efficacia pregiudicante*”.

Su queste argomentazioni, sulle quali non si può che esser d'accordo, non resta che attendere la decisione della Corte Costituzionale in esito all'udienza che è stata fissata per il prossimo 23 settembre.

Tuttavia, a nostro avviso, il procedimento di prevenzione per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali presenta altre e ben più rilevanti lacune in tema di terzietà ed imparzialità del giudice che riguardano l'identità del collegio che dispone il sequestro di cui all'art. 20 comma 1 D.lgs 159/2011 e la confisca di cui al successivo art. 24.

Siccome è necessario rapportare il procedimento di prevenzione a quello penale, a noi pare che il sequestro previsto dall'art. 20 d.lgs 159/2011, costituisca, nella sostanza, un momento di vaglio preliminare, assimilabile, pur con le doverose cautele, a quello demandato, nel giudizio penale, al giudice dell'udienza preliminare ovvero a quello del predibattimento chiamati a valutare la richiesta di rinvio a giudizio. Tant'è vero che l'avviso di fissazione dell'udienza camerale, cioè la *citazione a giudizio*, viene notificata immediatamente dopo l'esecuzione del



sequestro<sup>1</sup>, e solo in questo momento viene aperto il contraddittorio e concessa alla difesa la possibilità di controdedurre rispetto alla proposta.

Qui mi fermo per doverose ragioni di sintesi. Ci sarebbero ulteriori profili da evidenziare su questo tema, che abbiamo cercato di sviluppare in una nota dell'Osservatorio che potrete rinvenire anche nel libro presentato proprio in occasione di questo Open Day.

---

<sup>1</sup> Art. 20 comma 2: " *Prima di ordinare il sequestro o disporre le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis e di fissare l'udienza, il tribunale restituisce gli atti all'organo proponente quando ritiene che le indagini non siano complete e indica gli ulteriori accertamenti patrimoniali indispensabili per valutare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 per l'applicazione del sequestro o delle misure di cui agli articoli 34 e 34-bis.*



## INTERVENTO FABRIZIO COSTARELLA

Voglio anche io ringraziare la Giunta, in particolar modo il Presidente ed il Segretario, oltre, mi sia consentito, al nostro delegato Valerio Murgano, per la vicinanza ed il supporto che non ci hanno mai fatto mancare. Il nostro è un gruppo che vuole fare tanto e non è sempre facile gestire persone che hanno molta voglia di fare.

Grazie alla Giunta, siamo oggi in grado di presentare il nostro volume di "appunti sparsi" sulla prevenzione, che è la raccolta di tutti i documenti elaborati dall'Osservatorio nel corso del 2024 e già presentati sul sito internet dell'Unione.

L'idea è stata quella di mettere a disposizione di tutti le nostre riflessioni sui temi più controversi della materia e sulle novità giurisprudenziali e legislative più rilevanti, così da fornire una guida o anche solo degli spunti di riflessione ai colleghi che si trovano a dover affrontare un procedimento di prevenzione.

Il volume contiene anche due questioni di legittimità costituzionale su altrettante disposizioni del Codice Antimafia, una delle quali - e questo è per noi motivo di particolare orgoglio - elaborata in sinergia con l'Osservatorio Corte Costituzionale.

Oggi presentiamo anche una riflessione sugli interventi legislativi in materia di prevenzione, contenuti nel Decreto Sicurezza, ed una nuova questione di legittimità costituzionale, sempre relativa alla novella legislativa.

Oggi, infatti, è prevista la risoluzione di diritto di tutti i rapporti di lavoro che intercorrano tra le aziende sottoposte a confisca definitiva di prevenzione ed i parenti (senza distinzione di grado), gli affini (senza distinzione di grado), i conviventi ed i coniugi del proposto.



Si tratta di una disposizione palesemente irragionevole, perchè va contro lo spirito del "codice delle misure di prevenzione", come lo definiva prima Marco Talini, che è invece ispirato, nelle disposizioni sulla amministrazione dei beni confiscati, alla tutela dei livelli occupazionali.

È un'altra dimostrazione delle ricadute potenzialmente criminogene dell'abuso dello strumento di prevenzione, perché la dispersione di posti di lavoro, così come la desertificazione dell'economia, specie in Regioni depresse come quelle meridionali, non fanno che attrarre nuove leve alla economia illegale.

Per eterogenesi dei fini, l'intervento di prevenzione crea le condizioni per un nuovo intervento di prevenzione, così auto-alimentando un sistema potenzialmente onnivoro.

Questo è uno spunto per la mia ultima riflessione, nata da una chiacchierata a tavola con Marcello Fattore e Franco Di Paola, due ex componenti dell'Osservatorio con i quali spesso ci troviamo a condividere idee: il Decreto Sicurezza, con l'introduzione di nuovi reati basati sulla compromissione di un concetto impalpabile come, appunto, la sicurezza; con la criminalizzazione del dissenso passivo; con un ritorno agli stilemi del diritto penale d'autore è ispirato alla logica della prevenzione.

Come stiamo dicendo da anni, la prevenzione sta contaminando con la sua asistematicità il diritto penale e, tra poco, chi di noi non è abituato a maneggiare questa materia anfibia, avrà difficoltà a confrontarsi con il diritto penale che verrà.